



Circolare sui contributi all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (CAD)

Valida dal 1° gennaio 2004

Stato: 1° gennaio 2020

Premessa

Con l'entrata in vigore della LADI, il 1° giugno 2003, era prevista anche una riduzione dei contributi. Considerata la problematica di una riduzione dell'aliquota di contribuzione a metà di un anno civile, il Consiglio federale ha deciso, mediante l'ordinanza del 29 novembre 2002, di ridurre l'aliquota di contribuzione in due tappe. La prima riduzione (al 2,5 e nel caso del contributo di solidarietà all'1 %) è stata anticipata al 1° gennaio 2003. La seconda riduzione è stata introdotta il 1° gennaio 2004. Ora l'aliquota di contribuzione del 2 per cento è valevole fino al limite massimo vigente di 106 800 franchi, mentre l'aliquota ridotta per le parti salariali da 106 800 franchi a 267 000 franchi è stata completamente soppressa.

L'ulteriore riduzione dell'aliquota di contribuzione ha generato numerosi cambiamenti negli esempi, ragione per cui la Circolare sui contributi all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD) è stata ristampata.

Premessa al supplemento 1

Il presente supplemento adegua l'età pensionabile delle donne (N. 2003) e modifica il rinvio del titolo 3.2, sostituendo l'articolo 4 LADI, che è stato abrogato, con l'articolo 3 capoverso 3 LADI.

Premessa al supplemento 2

Come deciso dal Consiglio federale, l'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni – che come noto è applicato anche ai contributi nell'AD – sarà aumentato da 106 800 a 126 000 franchi a partire dal 1° gennaio 2008.

Per trovare rapidamente le singole modifiche, queste ultime sono contrassegnate con l'annotazione 1/08 sotto il rispettivo numero marginale.

Premessa al supplemento 3

In virtù della 4a revisione parziale della LADI, i contributi ordinari all'AD saranno aumentati di 0,2 punti percentuali al 2,2 per cento a partire dal 1° gennaio 2011. Nel contempo verrà introdotto un contributo di solidarietà pari all'1 per cento per la parte di salario compresa tra il guadagno massimo assicurato (126 000 franchi) e due volte e mezzo questo importo (315 000 franchi).

Poiché l'aumento dell'aliquota di contribuzione ha generato numerosi cambiamenti negli esempi, la Circolare sui contributi all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD) è stata rielaborata.

Per trovare rapidamente le singole modifiche, queste ultime sono contrassegnate con l'annotazione 1/11 sotto il rispettivo numero marginale.

Premessa al supplemento 4

Le modifiche apportate alla fissazione dei contributi per i lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi (AnobAG) incidono anche sulla presente circolare. Il N. 3006 è stato soppresso.

Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2014

In seguito alla revisione parziale della LADI, il limite massimo per il contributo di solidarietà versato sui salari compresi tra 126 000 e 315 000 franchi è stato soppresso, vale a dire che d'ora in poi un contributo di solidarietà dell'1 per cento viene riscosso anche sulle parti di salario che superano i 315 000 franchi.

L'estensione del contributo di solidarietà ha comportato modifiche nelle formule, motivo per cui è stato necessario rielaborare la presente circolare.

Per trovare rapidamente le singole modifiche, queste ultime sono contrassegnate con l'annotazione 1/14 sotto il rispettivo numero marginale.

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2016

Il 12 novembre 2014 il Consiglio federale ha deciso di aumentare l'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni da 126 000 a 148 200 franchi con effetto dal 1° gennaio 2016. In seguito a questa decisione è stato adeguato anche il limite contributivo nell'assicurazione contro la disoccupazione (AD).

Inoltre, il 2 settembre 2015 l'Esecutivo ha deciso di ridurre il tasso di contributo IPG per un periodo limitato. Dal 1° gennaio 2016 alla fine del 2020 esso ammonterà allo 0,45 per cento.

Infine, per maggior chiarezza la presente circolare verrà d'ora in poi abbreviata CAD anziché AD. In tal modo non si farà più confusione tra la circolare e l'assicurazione contro la disoccupazione in caso di utilizzo dell'abbreviazione nello stesso testo.

Per trovare rapidamente le singole modifiche, queste ultime sono contrassegnate con l'annotazione 1/16 sotto il rispettivo numero marginale.

Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2017

Il presente supplemento apporta unicamente alcune precisazioni linguistiche riguardo al calcolo dei contributi in base alle differenti aliquote di contribuzione AD ed elimina le incongruenze fonte di equivoci (N. 2004 segg.).

Per trovare rapidamente le singole modifiche, queste ultime sono contrassegnate con l'annotazione 1/17 sotto il rispettivo numero marginale.

Premessa al supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2019

Il presente supplemento aggiorna la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze fino al n. 66, incluso, della giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell'UFAS [in [tedesco](#) e [francese](#)]).

Per trovare rapidamente le singole modifiche, queste ultime sono contrassegnate con l'annotazione 1/19 sotto il rispettivo numero marginale.

Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2020

Il presente supplemento tiene conto dell'aumento del tasso di contribuzione AVS di 0,3 punti percentuali introdotto dalla “Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS” (RFFA).

Per trovare rapidamente le singole modifiche, queste ultime sono contrassegnate con l'annotazione 1/20 sotto il rispettivo numero marginale.

Indice

Abbreviazioni	13
Aliquote	15
1. Principi	17
2. Contributi	17
2.1 Obbligo di pagare i contributi.....	17
2.2 Calcolo dei contributi.....	18
2.2.1 Salario soggetto a contributi AD.....	18
2.2.2 Graduazione dell'aliquota di contribuzione.....	19
2.2.3 Applicazione dell'aliquota di contribuzione graduata in caso di occupazione annuale.....	20
2.2.3.1 Esempi di calcolo dei contributi AVS/AI/IPG e AD.....	20
2.2.4 Applicazione delle aliquote di contribuzione graduate in caso di occupazione inferiore a un anno.....	21
2.2.4.1 Esempi di calcolo dei contributi AVS/AI/IPG e AD.....	22
3. Pagamento e conteggio dei contributi	23
3.1 Considerazioni generali.....	23
3.2 Lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo.....	24
3.3 Lavoratori esentati dall'AVS/AI/IPG per un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre.....	24
4. Varie	25
4.1 Contabilizzazione.....	25
4.2 Invio di fondi.....	25
4.3 Spese amministrative.....	25
4.4 Assunzione di tasse e diritti sull'inoltro di lettere e colli e sul traffico di pagamenti postali (CTDP).....	25

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione invalidità
art.	Articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
cpv.	capoverso
DCMF	Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DRC	Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG
DSD	Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG
IPG	Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0)
LAF	Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
lett.	lettera
N.	numero marginale

OADI	Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.02)
OAINF	Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
RCC	Rivista per le casse di compensazione AVS, edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
seg.	segunte
segg.	seguenti
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Aliquote

Limite massimo del salario determinante:

prima del 1983	fr. 3 900.–	al mese o	fr. 46 800.–	all'anno
dal 1983	fr. 5 800.–	al mese o	fr. 69 600.–	all'anno
dal 1987	fr. 6 800.–	al mese o	fr. 81 600.–	all'anno
dal 1991	fr. 8 100.–	al mese o	fr. 97 200.–	all'anno
dal 1996	fr. 8 100.–	al mese o	fr. 97 200.–	o
	fr.		fr. 243 000.–	all'anno
dal 2000	fr. 8 900.–	al mese o	fr. 106 800.–	o
	fr.		fr. 267 000.–	all'anno
dal 2004	fr. 8 900.–	al mese o	fr. 106 800.–	all'anno
dal 2008	fr. 10 500.–	al mese o	fr. 126 000.–	all'anno
dal 2011	fr. 10 500.–	al mese o	fr. 126 000.–	o
	fr.		fr. 315 000.–	all'anno
dal 2014	fr. 10 500.–	al mese o	fr. 126 000.–	all'anno
dal 2016	fr. 12 350.–	al mese o	fr. 148 200.–	all'anno

Aliquota di contribuzione:

dal 1982	0,3%	del salario determinante		
dal 1984	0,6%	del salario determinante		
dal 1990	0,4%	del salario determinante		
dal 1993	2,0%	del salario determinante		
dal 1995	3,0%	del salario determinante		
dal 1996	3,0%	del salario determinante	fino a	fr. 97 200.–
	1,0%	del salario determinante	a	fr. 97 201.–
		del salario determinante	fino a	fr. 243 000.–
dal 2000	3,0%	del salario determinante	fino a	fr. 106 800.–
	2,0%	del salario determinante	a	fr. 106 801.–
		del salario determinante	fino a	fr. 267 000.–
dal 2003	2,5%	del salario determinante	fino a	fr. 106 800.–
	1,0%	del salario determinante	a	fr. 106 801.–
		del salario determinante	fino a	fr. 267 000.–
dal 2004	2,0%	del salario determinante	fino a	fr. 106 800.–
dal 2008	2,0%	del salario determinante	fino a	fr. 126 000.–
dal 2011	2,2%	del salario determinante	fino a	fr. 126 000.–
	1,0%	del salario determinante	a	fr. 126 001.–
			fino a	fr. 315 000.–

dal 2014	2,2%	del salario determinante	fino a	126 000.–
	1,0%	del salario determinante	a fr.	126 001.–
dal 2016	2,2%	del salario determinante	fino a fr.	148 200.–
		del salario determinante	a fr.	148 201.–

1. Principi

- 1001 La riscossione dei contributi all'AD da parte degli organi dell'AVS è disciplinata dalla LADI, dall'OADI e dall'OAINF.
- 1002 Inoltre per i contributi dell'AD valgono per analogia le disposizioni del diritto dell'AVS concernenti i contributi dei lavoratori e dei loro datori di lavoro, in particolare le DSD, le DRC, le DCMF e le DOA, a meno che gli atti normativi di cui al N. 1001 non prescrivano altro.

2. Contributi

2.1 Obbligo di pagare i contributi

- 2001 In linea di massima sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi tutti i lavoratori e i datori di lavoro soggetti all'obbligo di pagare i contributi AVS. Lo stesso vale anche per gli stranieri compresi i frontalieri, gli stagionali e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non soggetti all'obbligo di pagare i contributi ai sensi dell'[art. 6 LAVS](#).
- 2002 I lavoratori esonerati dall'AVS/AI/IPG per un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre ([art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS](#), v. le DOA) versano solo contributi all'AD¹.
- 2003 Sono esclusi dall'obbligo contributivo:
1/19
- i membri della famiglia occupati nell'azienda agricola giusta l'[art. 1a cpv. 2 lett. a e b LAF](#), che sono parificati agli agricoltori indipendenti ([art. 2 cpv. 2 lett. b LADI](#)); i dipendenti di una persona giuridica non fanno parte dei membri della famiglia occupati nell'azienda²;
 - le donne dalla fine del mese in cui hanno compiuto il 64° anno d'età e gli uomini dalla fine del mese in cui hanno compiuto il 65° anno d'età ([art. 2 cpv. 2 lett. c LADI](#));
 - i datori di lavoro per i salari pagati alle persone summenzionate ([art. 2 cpv. 2 lett. d LADI](#));

¹	25 febbraio	1991	RCC	1991	pag. 214	DTF	117	V	1
²	23 maggio	2018	8C_685/2017			DTF	144	V	104

- i lavoratori affiliati all'assicurazione facoltativa ([art. 2 cpv. 1 lett. a LADI](#));
- i disoccupati per le indennità di disoccupazione che rappresentano un salario ai sensi dell'AVS ([art. 22a cpv. 1 LADI](#)) e le casse di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro ([art. 2 cpv. 2 lett. e LADI](#)).

2.2 Calcolo dei contributi

2.2.1 Salario soggetto a contributi AD

- 2004
1/17
- In linea di massima i contributi AD sono applicati allo stesso salario che risulta determinante per il calcolo dei contributi AVS. Per il calcolo dei contributi AD si applica però un'aliquota di contribuzione graduata in funzione dell'importo del salario determinante (v. N. 2007 segg.).
- 2005
1/17
- La graduazione dell'aliquota di contribuzione si applica ad ogni singolo rapporto di lavoro. Se il lavoratore è vincolato a diversi rapporti di lavoro contemporaneamente, il contributo sarà applicato a ciascun rapporto nel quadro della graduazione legale. La presenza contemporanea di diversi rapporti di lavoro si stabilisce in base all'[art. 12 cpv. 1 LAVS](#)³.
- 2006
1/17
- Il lavoratore può avere contemporaneamente più di un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro. Ciò avviene ad esempio quando il lavoratore svolge per lo stesso datore di lavoro diverse attività ed è retribuito separatamente per ognuna di esse, perché il pagamento dei salari viene effettuato da amministrazioni diverse. In questi casi la graduazione va applicata per ogni rapporto di lavoro.

³ 18 agosto 1986 RCC 1987 pag. 32 –

1/17	2.2.2 Graduazione dell'aliquota di contribuzione
2007 1/17	Fino a un importo di 148 200 franchi l'aliquota di contribuzione AD ammonta al 2,2 per cento del salario annuo determinante (al massimo 3260.40 franchi).
2008 1/17	Per le parti di salario superiori a 148 200 franchi (senza alcun limite verso l'alto) l'aliquota di contribuzione AD ammonta all'1 per cento del salario annuo determinante.
2009 1/14	soppresso
2010 1/20	Nel conteggio di una somma di salario annua i contributi totali AVS/AI/IPG/AD vengono calcolati secondo le seguenti formule: <ul style="list-style-type: none">– per un reddito annuo fino a 148 200 franchi compresi: reddito annuo x 0,1275;– per un reddito annuo a partire da 148 201 franchi: reddito annuo x 0,1155 + 1778.40 franchi. Il datore di lavoro e il lavoratore pagano ciascuno la metà dell'importo.
2011 1/20	In caso di conteggio mensile, si fissa un importo massimo mensile provvisorio di un dodicesimo dell'importo limite annuo secondo il N. 2007. Il reddito conseguito viene paragonato a quest'ultimo e i contributi sul relativo salario sono fissati secondo le seguenti formule: <ul style="list-style-type: none">– per un reddito fino a 12 350 franchi compresi: reddito x 0,1275;– per un reddito superiore a 12 350 franchi: reddito x 0,1155 + 148.20 franchi. Poiché i contributi devono essere fissati sulla base del guadagno ottenuto per tutta la durata dell'attività lavorativa durante l'anno civile, bisogna procedere al conteggio definitivo al più tardi alla fine dell'anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Quindi i contributi effettivamente versati durante tutto il periodo d'occupazione devono essere paragonati ai contributi dovuti secondo il N. 2010. Se l'attività lavorativa è durata meno di un anno, i limiti devono essere applicati in proporzione (v. i N. 2015

segg.). Se risultano delle differenze, queste verranno compensate al più tardi con l'ultimo pagamento. Anziché un conteggio finale si può effettuare anche una compensazione mensile.

1/17 **2.2.3 Applicazione dell'aliquota di contribuzione graduata in caso di occupazione annuale**

2.2.3.1 Esempi di calcolo dei contributi AVS/AI/IPG e AD

2012 *Esempio 1*

1/20 Una commessa guadagna 3400 franchi al mese e alla fine dell'anno riceve una gratifica di 1500 franchi. Il salario annuo di 42 300 franchi (3400 franchi x 12 + 1500 franchi) è inferiore all'importo limite di 148 200 franchi. Per il calcolo dei contributi bisogna moltiplicare ciascun salario per il fattore 0,1275.

Contributi dovuti sul

salario mensile: $3400 \text{ franchi} \times 0,1275 = \mathbf{433.50 \text{ franchi}}$
(per il lavoratore e il datore di lavoro
216.75 franchi ciascuno)

Contributi

sulla gratifica: $1500 \text{ franchi} \times 0,1275 = \mathbf{191.25 \text{ franchi}}$
(per il lavoratore e il datore di lavoro
95.65 franchi ciascuno)

2013 *Esempio 2*

1/20 Un esperto d'informatica guadagna 7000 franchi al mese. In giugno riceve anche una 13^a mensilità. Il salario annuo di 91 000 franchi (7 000 franchi x 13) è inferiore all'importo limite di 148 200 franchi.

Il contributo annuo

si calcola come segue: $91\,000 \text{ franchi} \times 0,1275 = \mathbf{11\,602.50 \text{ franchi}}$
(per il lavoratore e il datore
di lavoro 5801.25 franchi ciascuno)

In caso di conteggio mensile,
bisogna procedere secondo
il N. 2011:

$$7000 \text{ franchi} \times 0,1275 \\ = \mathbf{892.50 \text{ franchi}}$$

In giugno viene versata anche una 13^a mensilità
di 7000 franchi, per cui si supera l'importo limite
provvisorio di 12 350 franchi:

$$14\ 000 \text{ franchi} \times 0,1155 + 148.20 \text{ franchi} \\ = \mathbf{1765.20 \text{ franchi}}$$

Fino alla fine dell'anno si conteggia

un totale di: $11 \times 892.50 \text{ franchi} + 1765.20 \text{ franchi}$
= 11 582.70 franchi

(per il lavoratore e il datore di lavoro
5791.35 franchi ciascuno)

C'è una differenza di 19.80 franchi in rapporto al conteggio
annuo (11 602.50 franchi), che devono essere conteggiati
al più tardi al momento dell'ultimo pagamento.

2014 soppresso

1/17 **2.2.4 Applicazione delle aliquote di contribuzione graduate in caso di occupazione inferiore a un anno**

2015 Se l'attività lavorativa ha avuto una durata inferiore a un anno, per calcolare il limite superiore del salario soggetto a contributi (salario massimo) si moltiplica l'importo massimo annuo calcolato per ogni giorno per il numero dei giorni di durata dell'attività lavorativa. L'importo massimo giornaliero corrisponde alla 360^a parte dell'importo massimo annuo.

2015.1 Il calcolo proporzionale dell'importo limite annuo è applicabile anche alle indennità di partenza versate durante un anno civile. Il limite superiore del salario imponibile si ottiene sommando, per l'anno del (primo) versamento dell'indennità di partenza, il salario determinante calcolato in base alla prestazione d'uscita e quello riferito al normale

reddito, da attività lucrativa, eventualmente già al netto delle prestazioni sociali.

- 2016 I contributi per l'AD sono calcolati per ciascun lavoratore sulla base della durata dell'attività lavorativa nel corso dell'anno civile. Il numero dei giorni si calcola sulla base delle date d'entrata e d'uscita, compresi i sabati e le domeniche.
- 2017 Se la data d'entrata o d'uscita è il 31 di un mese, si calcola come data d'entrata o d'uscita il giorno 30. Lo stesso vale per il 28 o il 29 febbraio. I mesi interi vengono calcolati di 30 giorni.
- 2018 Il numero dei giorni da calcolare si ottiene con la seguente formula:
 $(MU - ME) \times 30 + (GU - GE + 1)$
(MU = mese d'uscita; ME = mese d'entrata;
GU = giorno d'uscita; GE = giorno d'entrata)
- 2019 *Esempio per il calcolo dei giorni:*
Un lavoratore ausiliario inizia il 15 aprile e smette il 28 dicembre. Secondo il N. 2018, il numero dei giorni da calcolare si ottiene come segue:
 $(12 - 4) \times 30 + (28 - 15 + 1) = 254$ giorni computabili

2.2.4.1 Esempi di calcolo dei contributi AVS/AI/IPG e AD

- 2020 *Esempio 1*
1/20 Una casalinga che prima faceva l'impiegata di banca è occupata come ausiliaria per la chiusura dei conti dal 25 novembre al 30 dicembre. Secondo il N. 2018 ciò comporta 36 giorni da computare. Per tutto il periodo in cui ha lavorato riceve un'indennità di 5800 franchi.

Calcolo dei contributi:

Salario massimo: 148 200 franchi x 36 giorni: 360 giorni = 14 820 franchi.

5800 franchi sono inferiori al limite di 14 820 franchi; per questo si applica la formula seguente:

$$5800 \text{ franchi} \times 0,1275 = \mathbf{739.50 \text{ franchi}}$$

(per il lavoratore e il datore di lavoro
369.75 franchi ciascuno)

2021 *Esempio 2*
1/20 Per l'attività svolta dal 15 aprile al 28 dicembre un lavoratore con contratto a tempo determinato riceve un salario di 120 200 franchi, il che corrisponde a 254 giorni computabili (v. N. 2018 seg.).

Calcolo dei contributi:

Salario massimo: 148 200 franchi x 254 giorni: 360 giorni = 104 563.35 franchi.

120 200 franchi superano il salario massimo di 104 563.35 franchi, per cui si applica la formula seguente:

$$(120\,200 \text{ franchi} \times 0,1155) + (1778.40 \text{ franchi} \times 254 \text{ giorni: } 360 \text{ giorni}) = \mathbf{15\,137.85 \text{ franchi}}$$

(per il lavoratore e il datore di lavoro
7 568.95 franchi ciascuno)

2022 soppresso

3. Pagamento e conteggio dei contributi

3.1 Considerazioni generali

3001 Il pagamento e il conteggio dei contributi AD avviene contemporaneamente a quello per i contributi AVS/AI/IPG. Data la graduazione legale dei contributi, la somma dei salari AD non corrisponde sempre a quella dell'AVS/AI/IPG e per principio dev'essere indicata a parte nel conteggio.

3002 In caso di orario di lavoro ridotto o di infortunio sul lavoro dovuto al maltempo e riconosciuto dall'AD, il datore di lavoro deve continuare a pagare i contributi previsti dalla

legge all'AVS/AI/IPG e i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul salario completo uguale a quello del periodo in cui l'orario di lavoro era normale. Nel far ciò può detrarre sul salario versato al lavoratore tutte le percentuali di contributi a carico di quest'ultimo. L'ammontare dei contributi AVS/AI/IPG spettanti al datore di lavoro versati per le ore di lavoro perse viene rimborsato al datore di lavoro dalla cassa di disoccupazione.

- 3003 Sui contributi AD non viene riscosso alcun contributo alle spese amministrative.
- 3004 L'esattezza dei conteggi dei contributi per l'AD deve essere verificata in occasione del controllo del datore di lavoro o nel corso di altre misure di controllo ai sensi della Circolare sui controlli dei datori di lavoro.

1/07 **3.2 Lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo**
([art. 3 cpv. 3](#) e [art. 5 cpv. 2 LADI](#))

- 3005 Il contributo dovuto all'AD viene riscosso dalla cassa di compensazione insieme al contributo AVS/AI/IPG, ma deve figurare a parte sulla decisione fissante l'ammontare dei contributi.

- 3006 soppresso
1/13

3.3 Lavoratori esentati dall'AVS/AI/IPG per un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre
([art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS](#) e [art. 3 OAVS](#))

- 3007 I contributi per l'AD devono essere versati annualmente.

4. Varie

4.1 Contabilizzazione

- 4001 Per la contabilizzazione dei contributi computati per l'AD sono determinanti le DCMF.

4.2 Invio di fondi

- 4002 I contributi per l'AD incassati si devono inviare sempre all'UCC insieme ai contributi per l'AVS/AI/IPG. Per l'avviso di situazione, essi rappresentano delle riserve del Fondo. L'UCC versa poi i contributi incassati al Fondo di compensazione dell'AD.

4.3 Spese amministrative

- 4003 Poiché sui contributi AVS non si possono esigere spese amministrative, l'AD rimborsa alle casse di compensazione AVS le spese risultanti dalla detrazione dei contributi. Questa indennità viene stabilita dall'UFAS d'intesa con la SECO.

4.4 Assunzione di tasse e diritti sull'inoltro di lettere e colli e sul traffico di pagamenti postali (CTDP)

- 4004 Per la corrispondenza e il movimento dei pagamenti collegati unicamente all'AD si può anche utilizzare l'affrancatura P.P.- AVS/AI/IPG. Il rimborso delle spese d'affrancatura viene poi effettuato in base a una regolamentazione globale con l'AD.